



Cofinanziato
dall'Unione europea



TECN  **STRUTTURA**

TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO
Capitolato speciale d'appalto

INDICE

ART. 1	CONTESTO DI RIFERIMENTO	Pag. 1
ART. 2	OGGETTO DELL'APPALTO	Pag. 1
ART. 3	IMPORTO DELL'APPALTO	Pag. 2
ART. 4	DURATA DELL'APPALTO	Pag. 3
ART. 5	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Pag. 3
5.1	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Pag. 3
5.2	REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	Pag. 3
5.2.1	Richiesta di approvvigionamento	Pag. 3
5.3	CONSEGNA DEI BUONI PASTO	Pag. 4
5.3.1	Consegna della card	Pag. 4
5.3.2	Sostituzione di card – card di nuova emissione	Pag. 4
5.3.3	Furto o smarrimento delle card	Pag. 4
5.3.4	Carica – Ricarica delle card	Pag. 4
ART. 6	CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO	Pag. 5
6.1.	IL BUONO PASTO ELETTRONICO (BPE)	Pag. 5
6.2	SPENDIBILITA' DEI BUONI PASTO – CONDIZIONI DI UTILIZZO	Pag. 5
6.3	SPENDIBILITA' DEI BUONI PASTO – TERMINE TEMPORALE DI UTILIZZO	Pag. 6
6.4	RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI	Pag. 6
ART. 7	CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI	Pag. 6
ART. 8	SUBAPPALTO	Pag. 7
ART. 9	MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	Pag. 8
ART. 10	OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE	Pag. 8
ART. 11	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDATARIO	Pag. 8
ART. 12	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	Pag. 9
ART. 13	RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	Pag. 9
ART. 14	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 10
ART. 15	MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	Pag. 10
ART. 16	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	Pag. 11
ART. 17	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 11
ART. 18	SOSPENSIONE	Pag. 12
ART. 19	RECESSO UNILATERALE	Pag. 12
ART. 20	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	Pag. 12
ART. 21	DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA	Pag. 12
ART. 22	STIPULA DEL CONTRATTO	Pag. 12
ART. 23	GARANZIE ASSICURATIVE	Pag. 13
ART. 24	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 23172001 E CODICE DI COMPORTAMENTO	Pag. 13
ART. 25	CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE E ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI	Pag. 13
ART. 26	CONTROVERSIE	Pag. 13
ART. 27	RINVIO	Pag. 14

FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI
Procedura ex. art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, c. 2, lett. b) del DL 76/2020 e s.m.i.
C.I.G. 9600598818

ART. 1
CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato tiene conto della seguente normativa:

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento UE 1057/2020 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (Codice);
- il DL 76/2020, convertito in L. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il DL 77/2021, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come aggiornato dal D.Lgs. 106/2009 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- La L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Il D.Lgs. 159/2011, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 136/2010";
- La L. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione";
- Il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto è finalizzato all'individuazione di 1 (uno) operatore economico con cui stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016, un Accordo Quadro (AQ) e i discendenti Contratti Attuativi (CA) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto elettronici di valore nominale pari a € 9,25 (nove/25), da erogarsi a favore dell'Associazione, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate dal presente Capitolato.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici.

I buoni pasto saranno nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico (Mise), n. 122 del 7 giugno 2017. In ogni card saranno impressi la ragione sociale e il logo di Tecnostruttura, il nome del dipendente, il numero progressivo, il codice circuito e il Cvc.

Le card multiservizio (servizi erogati dal Fornitore), conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip. Al riguardo si precisa che le card dovranno consentire di aggiungere ulteriori servizi anche successivamente all'emissione della card (senza dover ritirare le stesse). Resta inteso che il buono pasto dovrà avere una gestione separata (partizione) rispetto agli eventuali ulteriori servizi presenti sulla card. Le card dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività e riportare l'identificativo dell'utilizzatore, per l'eventuale uso da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente all'avvio della procedura.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto all'Amministrazione ordinante nella quantità e nel taglio dalla stessa richiesti, fino al raggiungimento dell'importo massimo di seguito indicato:

Importo in € IVA esclusa	Numero Buoni Pasto
88.550,25	9.573

Il corrispettivo è determinato moltiplicando il quantitativo dei Buoni pasto che si prevede di ordinare per il Valore nominale del Buono pasto, come da esempio nella Tabella seguente:

Numero buoni pasto	Valore nominale in € buoni pasto	Importo dell'appalto oggetto di Offerta (Base d'asta) in €, IVA esclusa
9.573	9,25	88.550,25

Il valore così determinato corrisponde all'Importo stimato della fornitura, più IVA come per legge; lo stesso costituirà la base d'asta della RdO da avviare con gli operatori economici invitati.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l'appalto riguarda la fornitura di Buoni Pasto. Inoltre, per la natura di detto servizio non vi sono interventi da attuare in quanto non si determinano interferenze con le funzioni dell'Amministrazione.

Resta ferma per l'Impresa aggiudicataria la responsabilità in ordine al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e smi.

L'importo complessivo stimato del presente appalto, ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del Codice e relativo all'intera durata dell'appalto, comprensivo quindi del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, c. 12, del Codice e del rinnovo è pari a € 194.810,55 (centonovantaquattromilaottocentodieci/55).

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati con il presente appalto.

Il prezzo offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto. Il prezzo convenuto quale corrispettivo del servizio prestato dall'appaltatore potrà essere revisionato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1664, c. 1 del Codice civile, con esclusione di qualsiasi alea.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro, da aggiudicare a 1 (uno) operatore economico individuato in base alla graduatoria finale di gara, ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può procedere a stipulare i discendenti Contratti Attuativi Specifici, mediante l'emissione di appositi ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento.

L'Associazione si riserva in ogni caso la facoltà di rinnovo, per un periodo di uguale durata alle medesime condizioni e patti.

Nel periodo di efficacia dell'Accordo, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d'acquisto ricevuti, nei limiti dell'importo massimo, come sopra indicato.

Nel caso in cui l'importo degli Ordini d'acquisto emessi raggiunga, entro il termine di durata dell'Accordo, l'importo massimo previsto, Tecnostruttura potrà richiedere, tramite PEC, e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni dell'Accordo, un aumento degli importi massimi sopra indicati fino a concorrenza del sesto quinto.

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

5.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà all'Amministrazione il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio. Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell'Associazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

5.2 REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

A seguito della finalizzazione della procedura di gara il fornitore dovrà inviare all'Associazione l'Elenco degli esercizi convenzionati; l'Amministrazione provvederà a verificare tale Elenco e procederà successivamente alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'Associazione, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati a emettere i successivi ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore.

Parimenti, l'Associazione, in concomitanza con la stipula, comunicherà al Fornitore l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto, al fine di consentire la predisposizione delle successive ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento.

5.2.1 Richiesta di approvvigionamento

L'Associazione procederà mensilmente a comunicare attraverso il portale web dedicato o nelle vie tradizionali (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) il numero totale di buoni richiesti e l'anagrafica degli utilizzatori al fine di consentire al fornitore l'emissione dei BPE.

Il Fornitore è tenuto a riscontrare per iscritto l'avvenuta ricezione e la completezza delle informazioni presenti negli ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento e dovrà formalizzare l'accettazione della suddetta richiesta all'Ufficio ordinante entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione.

5.3 CONSEGNA DEI BUONI PASTO

5.3.1 Consegna delle card

Il Fornitore provvederà a consegnare le card nella sede dell'Associazione indicata nel presente capitolato. Le card saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo. La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione del primo ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 17. All'atto della consegna delle card l'Amministrazione, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta. Il Fornitore dovrà, entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione di tale riscontro, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la predetta comunicazione) l'avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro da parte dell'Amministrazione (di seguito: *"Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card"*). La ricezione da parte dell'Amministrazione di tale riscontro, nel caso del primo ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento, farà decorrere i termini per la prima ricarica di cui all'art. 5.3.4.

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio degli ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card richieste dalle Amministrazioni s'intende ricompreso nel costo del servizio.

5.3.2 Sostituzione di card – card di nuova emissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento, malfunzionamento, furto o smarrimento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare all'Associazione le card di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima.

È ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio.

Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 6,00 (sei/00) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione e alla consegna all'Associazione della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dall'Associazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Associazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

5.3.3 Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Amministrazione comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza e il Fornitore provvederà a bloccare la card entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

5.3.4 Carica – Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a caricare o ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nell'ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento.

La carica o ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 17:

- a) in caso di primo ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento;
- b) nel caso di ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento successive al primo, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento;
- c) nel caso di ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento riferiti a Buoni pasto resi, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

Si precisa che ove nel primo ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento l'Amministrazione intenda richiedere esclusivamente la consegna delle card, rimandando ai successivi ordinativi di fornitura/richieste di approvvigionamento il dettaglio per la carica o ricarica delle stesse, i termini per la carica o ricarica delle card corrisponderanno a quelli indicati alla predetta lettera b).

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione l'avvenuta carica o ricarica delle card.

ART. 6

CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

Le prestazioni oggetto del servizio sostitutivo mensa potranno essere consumate dai Titolari esclusivamente dietro presentazione del Carnet Elettronico o, in caso di Titolari con profilo full digital, tramite App TR, secondo le modalità di utilizzo di seguito specificate.

6.1. IL BUONO PASTO ELETTRONICO (BPE)

- è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore a esso associato elettronicamente, senza essere soggetto a riduzione di qualsivoglia entità;
- non dà diritto a resto né all'utilizzo del residuo per altre consumazioni;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore a esso associato, restando a carico del Titolare l'eventuale differenza tra il valore delle prestazioni ottenute e il valore del BPE;
- potrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare, a fronte della somministrazione di alimenti e bevande e/o della cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio;
- non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 (otto) buoni né commercializzabile o convertibile in denaro;
- dà diritto al Cliente di essere manlevato da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del BPE;
- non può in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali da parte dell'Esercizio nei confronti del Cliente o dei Titolari, che attestino il sostenimento del costo del servizio a carico degli stessi;
- deve essere utilizzato entro il termine temporale di utilizzo a esso associato elettronicamente.

6.2 SPENDIBILITA' DEI BUONI PASTO – CONDIZIONI DI UTILIZZO

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 (otto) buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lett. d) dell'art. 4 del Decreto Mise n. 122 del 7 giugno 2017).

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale o ad essi associato elettronicamente, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato: somministrazione di alimenti e bevande e/o cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo.

I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti o con altro mezzo di pagamento elettronico l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto e il maggior costo della consumazione richiesta.

Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

6.3 SPENDIBILITA' DEI BUONI PASTO – TERMINE TEMPORALE DI UTILIZZO

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

6.4 RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, entro e non oltre il 28 febbraio (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2023, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 28/02/2024).

Il Fornitore, tre mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine all'Amministrazione. In caso di "restituzione" di Buoni pasto scaduti da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 60 (sessanta) giorni dalla "ricezione" dei suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione dell'originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, cc. 2 e 3 dell'art. 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento al singolo ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento cui si riferisce, oltre al quantitativo di Buoni pasto.

L'Amministrazione potrà:

1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore;

2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere un ordinativo di fornitura/Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi.

Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

ART. 7

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto MISE n. 122 del 7 giugno 2017 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'art. 144, c. 5, del D.Lgs. 50/2016) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lett. a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto Mise n. 122 del 7 giugno 2017;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lett. c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto Mise n. 122 del 7 giugno 2017.

Il fornitore risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'aggiudicazione dell'appalto dovrà:

1. convenzionare, ai fini della stipula del contratto, almeno il numero di Esercizi indicati nella seguente tabella, (oppure il maggior numero di esercizi eventualmente offerto

Tabella "Elenco delle sedi di utilizzo"

Città	Sede di utilizzo	Numero di esercizi da convenzionare
Roma	Via Volturmo 58	2

Gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività; dovranno, inoltre, esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

2. Trasmettere all'Amministrazione, l'Elenco degli esercizi convenzionati in prossimità della sede di utilizzo, il quale dovrà riportare almeno le informazioni presenti nel facsimile Allegato A.
3. Il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati, assicurando altresì che la maggior parte degli stessi, siano ubicati entro la distanza di 1 km dalla sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità).
4. Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire, su richiesta motivata dell'Amministrazione, un maggior numero di esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. In caso di oggettiva e documentata impossibilità a provvedere nel termine suindicato, l'operatore economico potrà inoltrare alla Stazione appaltante formale richiesta di proroga del limite temporale previsto negli atti di gara. Gli Esercizi aggiuntivi andranno a integrare il numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che l'Amministrazione potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.
5. Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco trasmesso (eventualmente integrato secondo le modalità descritte al precedente capoverso), non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Si precisa, inoltre, che solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco aggiornato.
6. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi, l'Amministrazione provvederà a darne comunicazione al Fornitore e a chiederne la relativa sostituzione. Il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato. In caso di oggettiva e documentata impossibilità a provvedere alla sostituzione nel termine suindicato, l'operatore economico potrà inoltrare alla Stazione appaltante formale richiesta di proroga del limite temporale previsto negli atti di gara.

ART. 8 SUBAPPALTO

Il Prestatore potrà avvalersi di terzi fornitori - con i quali ha in essere dei rapporti di collaborazione continuativa - ai fini dell'esecuzione del Servizio, con oneri a suo esclusivo carico.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

ART. 9 MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, c. 12, del Codice.

In ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- ordinare la quantità di BPE occorrente secondo le proprie necessità mensili, determinandone il relativo Valore, attraverso il portale web dedicato o nelle vie tradizionali (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti);
- onorare ogni ordine richiesto;
- garantire all'affidatario un'esclusiva per la fornitura del SSM;
- provvedere al pagamento secondo termini e modalità concordate dal contratto;
- informare i Titolari delle condizioni di utilizzo del Servizio precisate all'art. 6 del capitolato d'appalto;
- modificare un profilo Titolare con Carnet Elettronico in profilo Titolare con account full digital, e viceversa;
- richiedere la restituzione dei buoni pasto scaduti nei termini e con le modalità definite all'art. 6 del capitolato d'appalto.

ART. 11 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- garantire e organizzare, a favore dell'Associazione, il SSM tramite l'emissione di BPE, utilizzabili presso tutte le tipologie di esercizi convenzionati di cui alla normativa vigente, in possesso delle idonee autorizzazioni;
- mettere a disposizione del Cliente la quantità di BPE ordinati, al valore stabilito e nel rispetto della data di consegna/ricarica concordata all'atto dell'ordine.
- mettere a disposizione del Committente, tramite la funzione "Cerca Locali" disponibile sul portale clienti o tramite App TR, l'elenco degli Esercizi ubicati nella località nella quale l'Associazione ha sede operativa, provvedendo periodicamente all'aggiornamento dello stesso e avendo, in ogni caso, la facoltà di apportarvi le modifiche necessarie determinate dalla cessazione di convenzioni in essere o dalla stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del committente stesso;
- fornire all'Amministrazione l'elenco degli Esercizi convenzionati ubicati nelle località nelle quali l'Associazione ha sede operativa, provvedendo ad aggiornare tale elenco e avendo in ogni caso la facoltà

di modificarlo a seguito della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del Committente;

- accettare la “restituzione”, da parte dell’Amministrazione contraente, dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo a emettere la nota di credito e, sulla base delle richieste dell’Amministrazione stessa, a portare a discarico o rimborsare tale nota di credito oppure a “sostituire” i Buoni pasto scaduti con altri di nuova emissione, secondo quanto previsto all’art. 6 del capitolato d’appalto;
- adottare idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità del BPE;
- mantenere il numero di esercizi convenzionati per tutta la durata del contratto;
- garantire che i locali degli esercizi convenzionati e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili.

Obblighi relativi al pagamento agli Esercenti

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna delle fatture al mese. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).
- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), convenzionati in relazione al presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni per gli Esercizi di cui alla lett. a) del art. 7 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati” del presente Capitolato e di 60 (sessanta) giorni per gli Esercizi di cui alla lett. b) del art. 7 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati” del presente Capitolato, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l’impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi Convenzionati una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell’art. 144, c. 6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché, dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.
3. L’Appaltatore si impegna, inoltre, al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e a non cedere a terzi, se non per ragioni strumentali, le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori, a pena di risoluzione del contratto. A tal fine adotterà un programma sulla sicurezza delle informazioni che includa misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche per mantenere l’integrità dei dati personali.

ART. 13

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L’Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in

generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Appaltatore è tenuto a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. Si assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il Fornitore è tenuto a mantenere indenne l'Associazione in relazione a ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

ART. 14

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all'art. 3 della L. 136/2010 e smi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della citata L. 136/2010 e smi.

ART. 15

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

Il corrispettivo dovuto dall'Associazione verrà erogato, salvo diverse specificazioni contenute nel contratto, con le seguenti modalità:

- a. La liquidazione di ogni importo avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e acquisizione del DURC comprovante la regolarità contributiva. Ogni fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013, e dovrà riportare i seguenti elementi: gli estremi della determinazione a contrarre e di aggiudicazione, il codice CIG, il Codice univoco ufficio **UMWI61** il riferimento al Contratto, il riferimento all'ordine emesso da Tecnostruttura, il numero totale di buoni effettivamente consegnati/ricaricati nel periodo di riferimento, il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di trattativa diretta, l'aliquota IVA come per legge.
- b. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 30, c. 5-bis del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Associazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del DURC. Resta salva la facoltà per Tecnostruttura di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
- c. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato dall'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del DURC comprovante la regolarità contributiva.
- d. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 e smi Tecnostruttura corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Eriario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" con espresso riferimento alla norma che ha introdotto lo *Split payment* (art. 17-ter DPR 633/1972 e smi).

- e. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto;
2. Ai sensi dell'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità al Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Associazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 17

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nell'art. 6 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Associazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di carica o ricarica delle card come indicati nell'art. 5 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Associazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nell'ordinativo di fornitura (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Associazione nella Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Associazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione dell'irregolarità rilevata dall'Amministrazione e fino alla risoluzione della predetta difformità.

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui all'art. 6, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Associazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nell'ordinativo di fornitura (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e nelle forme previsti dal presente capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi tramite PEC.

La Stazione appaltante ha comunque il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante;
- b. Arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte dei servizi oggetto del contratto da parte dell'Aggiudicatario;

- c. violazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- d. Violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici;
- e. Violazione del Codice di Comportamento;
- f. Violazione dei principi di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti.

ART. 18

SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Associazione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto è redatto apposito verbale a cura del direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento dell'aggiudicatario.

ART. 19

RECESSO UNILATERALE

È facoltà della Stazione appaltante, ex art. 1671 Codice civile, recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già iniziata la prestazione. In questo caso, trova applicazione quanto disposto dall'art. 109 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a quaranta giorni.

ART. 20

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. I corrispettivi di cui al presente capitolato sono soggetti a IVA e, pertanto, il contratto sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, c. 2, e 40 del DPR 131/1986.

ART. 21

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Dopo la ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dell'art. 53 del Codice.

Ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a) del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l'accesso, al concorrente che lo chieda, in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

ART. 22

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, mediante scrittura privata attraverso l'invio a sistema del documento di stipula prodotto da Tecnostruttura e sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale. All'atto della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto si intende validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema.

ART. 23

GARANZIE ASSICURATIVE

Il fornitore dovrà procedere alla stipula delle seguenti polizze assicurative:

- polizza responsabilità civile verso terzi che copra la responsabilità civile verso terzi del Fornitore e, per l'effetto, anche i danni corporali e materiali connessi ai rischi igienico-sanitari derivanti dall'utilizzo del SSM da parte degli utilizzatori dei BPE presso il Network;
- polizza per la copertura dei rischi "in itinere" che assicuri gli infortuni che colpiscono tutti gli utilizzatori dei BPE dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per il pranzo, al momento in cui vi rientrano, ivi inclusi gli infortuni avvenuti all'interno dell'esercizio ove viene consumato il pasto e/o le sue conseguenze, sempreché l'infortunio si sia verificato durante la pausa pranzo così come regolamentata dal Committente. La copertura assicurativa sarà valida indipendentemente dal mezzo, pubblico o privato, utilizzato per il trasferimento e dal modo in cui avvenga il trasferimento.

ART. 24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001 E CODICE DI COMPORTAMENTO

Tecnostruttura delle Regioni è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di un Codice di Comportamento i cui principi devono considerarsi parte integrante del presente contratto e si danno per reciprocamente conosciuti tra le Parti.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice di comportamento dell'Associazione e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

In caso di Violazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice di Comportamento la Stazione appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi, previa contestazione dell'addebito da inviarsi a mezzo lettera Raccomandata A/R o PEC.

Il prestatore è tenuto a prendere visione del PTPCT e del Codice di comportamento nella sezione amministrazione trasparente del sito della Stazione appaltante <https://www.tecnostruttura.it/>.

Il Modello di Gestione e Controllo potrà essere richiesto tramite la PEC della Stazione appaltante.

ART. 25

CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE E ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI

Il Prestatore del servizio, a decorrere dall'entrata in vigore del c. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. L'inosservanza del menzionato divieto implica la decadenza dell'operatore economico dall'affidamento.

Ai fini di cui all'art. 80, c. 5, lett. d) del Codice è fatto obbligo al prestatore di dichiarare di non trovarsi in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla presente procedura; lo stesso si impegna inoltre a comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 26

CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative alla presente procedura saranno devolute alla cognizione del Giudice amministrativo. Il Foro competente, in via esclusiva, è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.

Le modalità e i termini della tutela giurisdizionale davanti al Giudice amministrativo sono disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 104/2010) e dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

ART. 27

RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato di gara, nel disciplinare/lettera d'invito e nei relativi allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei suddetti documenti, l'Associazione fa espresso riferimento:

- Al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e smi);
- Alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- Alla normativa comunque applicabile alle procedure e alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

IL DIRETTORE

Dr. Giuseppe Di Stefano